



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.toricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
E-mail: comune.toricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
Sito *web* istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it

Prot. n. 2020/2024

Torricella del Pizzo, li 26 giugno 2024

Classificazione: Titolo I - Classe 6

Fascicolo n.: 1/2024

DECRETO N. 3/2024 DEL 26/06/2024.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/2024 DEL 17/06/2024.
CONFERIMENTO, ALLA CONSIGLIERA COMUNALE ROBERTA PELLEGRINO, DI COMPITI DI
COLLABORAZIONE NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI.**

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo;

VISTO il verbale, in data 10 giugno 2024, del Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché dell'elezione dei dieci Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO che, alla carica di Sindaco, è risultato eletto il sottoscritto Alessandro Farina;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*”;

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*”;

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante “*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*”;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta comunale, tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1 e 2, prevede che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

- l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*”, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

- l’art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, come modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù del quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

VISTO lo “*Statuto comunale*”, nel testo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2016, come modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2023;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 18 (*Vice Sindaco*), 19 (*Giunta Comunale*), 20 (*Composizione*) e 21 (*Nomina e revoca*) dello Statuto comunale;

DATO ATTO:

- che, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non si applica la previsione di cui all'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, a norma del quale *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”*;

- che, comunque, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

- che, inoltre, come affermato dal già citato art. 46, comma 2, del T.U.E.L., il sindaco nomina i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

- che, a norma dell'art. 48, comma 1, del T.U.E.L., la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

- che, a norma dell'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, dello Statuto comunale, che dispone: *“1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.*

2. Il conferimento delle deleghe ai singoli assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale ed agli altri organi previsti dalla legge e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.”;

RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n. 1/2024 del 17/06/2024 (Prot. n. 1878/2024), con il quale il sottoscritto ha provveduto alla nomina dei componenti la Giunta comunale e, tra questi, del Vicesindaco, e all'attribuzione delle deleghe assessorili, come di seguito indicato:

- Vicesindaco - Assessore Cristina Fadani: Ricerca bandi e finanziamenti - Bilancio - Ambiente - Servizi;

- Assessore Diego Pelizzoni: Comunicazione - Eventi istituzionali - Istruzione - Cultura - Digitalizzazione;

RICORDATO che, in virtù del citato decreto, sono state mantenute in capo all'esclusiva competenza del sottoscritto Sindaco tutte le materie non delegate e che, comunque, le decisioni della Giunta comunale devono essere improntate al principio della collegialità nelle scelte;

RICHIAMATI:

- la deliberazione C.C. n. 1 del 21/06/2024, avente come oggetto: *“Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, a norma dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”*;

- il verbale di C.C. n. 2 del 21/06/2024, avente come oggetto: *“Giuramento del Sindaco eletto nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, a norma dell'articolo 50, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”*;

- il verbale di C.C. n. 3 del 21/06/2024, avente come oggetto: *“Comunicazione, al Consiglio Comunale, dei componenti la Giunta Comunale e della nomina del Vicesindaco, a norma dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”*;

RITENUTO opportuno, oltre al conferimento delle deleghe assessorili nelle specifiche materie, sopra richiamate, ai sunnominati componenti la Giunta comunale, usufruire anche della collaborazione di Consiglieri di maggioranza eletti, a supporto dell'azione del Sindaco e della Giunta e con funzioni meramente propositive e di consulenza, con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta, di firmare atti del Sindaco, di assumere atti a rilevanza esterna, di esercitare funzioni amministrative di governo dell'ente e di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

VISTO il parere 12 agosto 2019, formulato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in materia di "*Deleghe a consiglieri comunali*", ove si enuncia il principio per il quale "*Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.*";

CONSIDERATO, sempre sulla base del citato parere, che il consigliere comunale "*svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto*" e che "*i consiglieri comunali incaricati non hanno poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere e l'attività delegata non dovrebbe interferire con le prerogative dei componenti della giunta comunale*";

VISTO, altresì, il parere espresso, in data 28 ottobre 2019, sempre dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno in tema di deleghe ai consiglieri comunali, in cui si precisa che "*nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici*";

RITENUTO opportuno avvalersi, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale, di tale facoltà, per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco e per realizzare una migliore partecipazione dei Consiglieri comunali all'attività dell'ente, stante, altresì, la possibilità di avvalersi di competenze specifiche in alcune materie maturate dai consiglieri comunali;

RITENUTO, quindi, di integrare il proprio decreto sindacale n. 1/2024 del 17/06/2024, attribuendo alla Consigliera Roberta Pellegrino compiti di collaborazione nel settore dei Servizi sociali, stante la possibilità di avvalersi delle specifiche competenze maturate dalla stessa Consigliera nella specifica materia in argomento;

PRECISATO che le funzioni della Consigliera Roberta Pellegrino avranno, unicamente, finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, non potendo comprendere assunzioni di atti a rilevanza esterna, come pure atti di natura gestionale diretta;

DATO ATTO che risulta acquisita agli atti, nei confronti di ciascuno dei candidati proclamati eletti alla carica Consigliere, apposita dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità - di cui ai citati Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni - a ricoprire la carica di Consigliere del Comune di Torricella del Pizzo;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale della persona da nominare;

DECRETA

DI ATTRIBUIRE, alla Consigliera comunale dott.ssa **Roberta PELLEGRINO**, compiti di collaborazione nel settore dei Servizi sociali, nell'ambito del quale la Consigliera qui nominata collaborerà con il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti circoscritti e problemi specifici, formulando al medesimo

osservazioni e proposte, a supporto dell'azione del Sindaco stesso e della Giunta e con funzioni meramente propositive e di consulenza;

DÀ ATTO

che la Consigliera comunale con il presente provvedimento incaricata:

1. ha, esclusivamente, compiti di studio, analisi e verifica, con funzione meramente propositiva e di consulenza;
2. non ha alcun potere decisionale, né prerogative diverse rispetto a quelle che derivano dallo *status* di Consigliere comunale, con l'avvertenza che l'attività delegata non deve interferire con le prerogative dei componenti della Giunta comunale;
3. non partecipa alle sedute della Giunta comunale;
4. non può, in alcun caso, firmare atti del Sindaco, né assumere atti a rilevanza esterna o di amministrazione attiva, né esercitare funzioni amministrative di governo dell'ente;
5. non ha la prerogativa di adottare atti di gestione di competenza degli organi burocratici, stante il fatto che l'incarico, assegnato con il presente decreto, non costituisce delega di funzioni;
6. per lo svolgimento dei compiti di studio, consulenza e collaborazione assegnati con il presente decreto non ha diritto ad alcun compenso;

DÀ ATTO

che, nei confronti della sunnominata Consigliera, non sussistono motivi di ineleggibilità, di inconfiribilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

DÀ ATTO

che rimane salva e impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte, il presente provvedimento;

DISPONE

- che del presente provvedimento, previa accettazione dell'interessata, sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

F.to Alessandro Farina